

Regione PIEMONTE	Comune di <b>PINEROLO</b>  Riordino del settore del commercio su aree pubbliche  Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	
	Titolo dell'elaborato:
C	Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate:  nel mercato nelle fiere nei posteggi fuori mercato  Regolamentazione della manifestazione di natura complessa denominata "Mostra mercato delle macchine agricole e prodotti per l'agricoltura".

## **CAPO I**

### **NORMA GENERALE**

#### **Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.**

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nei mercati a cadenza settimanale
- b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata
- f) nelle manifestazioni di natura complessa nella parte afferente alla disciplina del commercio su area pubblica.

## CAPO II

### SEZIONI REGOLAMENTARI

#### SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI

#### **CARATTERISTICHE DEI MERCATI**

##### **Articolo 2 – I mercati settimanali di Pinerolo.**

2.1 I mercati settimanali di Pinerolo – da ora in poi denominati mercati - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
<b>Piazza V. Veneto</b>	<b>Mercoledì</b>	<b>249</b>	<b>Concessione decennale</b>	<b>Mista</b>
<b>Piazza V. Veneto</b>	<b>Sabato</b>	<b>330</b>	<b>Concessione decennale</b>	<b>Mista</b>
<b>Via C. Lequio</b>	<b>Sabato</b>	<b>10</b>	<b>Concessione decennale</b>	<b>Non Alimentare</b>

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche".

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere definitivo** del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

2.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere provvisorio** del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

##### **Articolo 3 – Orari di mercato**

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,30 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 30  
Extralimentari dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 13,30;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14, 30.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 12,30. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

3.4 Con ordinanza sindacale sarà definito, sentiti i rappresentanti eletti dagli operatori del mercato di cui all'art. 20, annualmente il calendario dei mercati straordinari con i relativi orari e modalità di svolgimento.

#### **Articolo 4 – Aree di riserva.**

4.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

4.2 Tali aree sono così individuate:

AREE COMMERCIALI	AREE DI RISERVA
Piazza Vittorio Veneto	Controviale lato ovest – Lato Palazzo Vittone - Piazza Tegas – Piazza Cavour
Piazza Vittorio Veneto – aree riservate agli agricoltori	Controviale lato est (lato Expo Fenulli)

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

#### **Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.**

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3 ed agli operatori cosiddetti spuntisti secondo le procedure indicate all'art. 10. Entro le ore 8.00 dovranno abbandonare l'area mercatale i mezzi di eventuali rappresentanti e fornitori.

#### **Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.**

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

#### **Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

7.1 Dopo le ore 8.00 è vietata la circolazione ed il parcheggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

#### **Articolo 8 – Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi.**

8.1 Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98, il Dirigente del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel pertinente numero previsto, nella composizione numerica e merceologica, nonché le relative concessioni di posteggio.

8.2 L'assegnazione di posteggi resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.

#### **Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.**

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale di riferimento, secondo le indicazioni procedurali contenute nell'apposito documento intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

#### **Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art.3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso l'ufficio mercati della Polizia Municipale dalle ore 7,30 alle ore 8.00, muniti di autorizzazione originale.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività relativamente alla vendita su area pubblica dell'operatore commerciale, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. In caso di ulteriore parità viene considerata la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro le ore 9.30, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali corrispondenti all'autorizzazione amministrativa presentata per l'effettuazione della spunta.

10.5 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

10.6 L'assenza alle operazioni di assegnazione giornaliera non può essere giustificata. E' considerata assenza la presentazione presso l'ufficio mercati dopo le ore 8,00.

10.7 Qualora alle ore 9.30 venga rilevata la presenza di ulteriori posteggi liberi, si procede ad effettuare una seconda assegnazione giornaliera tra gli operatori presenti.

#### **Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.**

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale, secondo le indicazioni procedurali contenute in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

#### **Articolo 12 – Revoca, sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio, decadenza e rinuncia della concessione di posteggio.**

12.1 La revoca dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98. La decadenza dalla concessione di posteggio opera a partire dalla diciottesima assenza.

12.2 La sospensione viene disposta secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98 quando viene commessa per due volte nello stesso anno una delle seguenti violazioni:

- occupazione fuori dello spazio prescritto nell'autorizzazione;
- assenza dell'originale del titolo autorizzatorio;
- violazione delle disposizioni sulla sostituzione del titolare;
- mancata occupazione per due volte da parte dell'assegnatario giornaliero.

L'autorizzazione è sospesa per 6 mesi nel caso di mancata presentazione annuale del Durc.

12.3 La concessione di posteggio con validità decennale, automaticamente rinnovabile, cessa per rinuncia del titolare.

12.4 La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

### **Articolo 13 – Scambio di posteggio.**

13.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento autorizzatorio recante i dati del posteggio scambiato e contestualmente il rilascio di nuova concessione di posteggio.

13.2 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale salvo vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato.

### **Articolo 14 – Ampliamento del posteggio.**

14.1 Non è consentito alcun ampliamento di posteggio.

### **Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio.**

15.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di due mercati, sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

### **Articolo 16 – Obblighi dei venditori.**

16.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

16.2 E' fatto divieto agli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi e salumi, pasta fresca, pesce e carni, ecc.) di posizionare le proprie strutture di vendita sulla parte non asfaltata dell'area mercatale.

16.3 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.

16.4 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

16.5 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

16.6 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

16.7 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

16.8 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

16.9 L'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari deve essere svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

16.10 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

#### **Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.**

17.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali) e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso. Il sostituto deve essere munito della dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.

17.2 Fuori dei casi sopra indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, per periodi di tempo non superiori a n. 4 mercati durante l'anno solare, fruibili anche non consecutivamente e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti comunque incaricati, muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso e di atto di delega sottoscritto dal titolare del posteggio comprovante il titolo della sostituzione e gli estremi temporali di validità. All'atto di delega deve essere allegata copia del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione. Della sostituzione deve essere data preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

17.3 I controlli sull'applicazione dei commi precedenti sono effettuati dalla Polizia Municipale.

#### **Articolo 18 – Rilevazione delle assenze**

18.1 La rilevazione delle assenze e l'acquisizione delle relative cause giustificative (malattia, gravidanza, servizio militare e ferie) sono effettuate dalla Polizia Municipale. La presentazione delle cause giustificative dovrà avvenire mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, o a mezzo posta o via fax (in quest'ultimo caso l'invio via fax dovrà essere seguito da trasmissione via posta)

18.2 Non rilevano le assenze effettuate nei mercati anticipati o posticipati in caso di festività.

18.3 Il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare tempestivamente all'Ufficio Commercio l'effettuazione della diciottesima assenza non giustificata in ciascun anno solare, al fine di consentire l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di posteggio e revoca del relativo titolo autorizzatorio.

#### **Articolo 19 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

19.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- definizione della graduatoria dei titolari dei posteggi oggetto dello spostamento sulla base dell'anzianità di concessione di posteggio così come definita nell'allegato al documento programmatico di riordino dei mercati, e, nel caso di parità, dell'anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su area pubblica;
- riassegnazione dei posteggi mediante scelta da effettuarsi in pubblica seduta in presenza dei rappresentanti degli operatori mercatali di cui all'art. 20;
- rilascio di nuova autorizzazione e nuova concessione di posteggio recante il nuovo numero di posteggio assegnato.

#### **Articolo 20 – Rapporti con i rappresentanti eletti dagli operatori mercatali.**

Sulle vicende relative alle attività mercatali e alle altre forme di commercio su area pubblica, l'amministrazione comunale acquisisce il parere dei rappresentanti eletti dagli operatori mercatali ai sensi delle vigenti disposizioni della normativa regionale

## **DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI**

### **Articolo 21 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.**

21.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione decennale per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Misure
Piazza V. Veneto	Mercoledì	47	Varie
Piazza V. Veneto	Sabato	39	Varie
Piazza Roma	Mercoledì	116	Varie
Piazza Roma	Sabato	120	Varie
<b>TOTALE</b>		<b>322</b>	

21.2 1. L'agricoltore che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Pinerolo inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio della relativa concessione sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori – pubblicato all'albo pretorio – conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- b) la loro ubicazione nel mercato,
- c) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- d) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- e) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune,
- f) i criteri di priorità delle assegnazioni secondo le indicazioni di cui alla normativa regionale vigente;

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica che verrà predisposta dall'ufficio competente.

La domanda va inoltrata al Comune, solo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio e deve pervenire nel termine massimo di 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

21.3 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed iscrizione al registro imprese della Camera di commercio come imprenditore agricolo.

21.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di sostituzione del titolare e di sanzioni.

21.5 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla conduzione dei loro fondi.

21.6 L'assegnazione giornaliera dei posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati è riservata esclusivamente agli agricoltori sulla base dei criteri di priorità definiti dalla normativa regionale vigente.

### **Articolo 22 – Orari**

22.1 Gli agricoltori operanti nei mercati di Piazza Vittorio Veneto dovranno rispettare l'orario fissato all'art. 3 del presente regolamento.

22.2 Gli agricoltori operanti in Piazza Roma dovranno operare secondo le seguenti regole orarie:

- a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di inizio della vendita: dalle ore 6, 00

d) orario di cessazione della vendita e sgombero dell'area di mercato: entro le ore 13.00.

22.3 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale o esaurimento della merce - abbandonare il mercato prima delle ore 10. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

### **Articolo 23 – Subingresso nel posteggio.**

23.1 Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato, se il subentrante possiede i necessari requisiti, in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti ai sensi delle normative vigenti.

### **Articolo 24 – Decadenza della concessione di posteggio.**

24.1 Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita della qualità di agricoltore.

24.2 E' altresì motivo di decadenza dalla concessione del posteggio il mancato utilizzo dello stesso per periodi di tempo superiori a mesi quattro rapportati alle modalità di frequenza del mercato o all'utilizzo stagionale, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o calamità naturali. In quest'ultimo caso deve essere fornita idonea documentazione sui danni arrecati ai prodotti oggetto della vendita su area pubblica.

### **Articolo 25 – Scambio di posteggio.**

25.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento concessorio recante i dati del posteggio scambiato.

25.2 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale salvo che vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario.

### **Articolo 26 – Indisponibilità di posteggio.**

26.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di due mercati, sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

## SEZIONE II: I MERCATI ULTRAMENSILI

### CARATTERISTICHE DEI MERCATI

#### Articolo 27 – I mercati ultramensili di Pinerolo.

27.1 I mercati ultramensili di Pinerolo – già denominati fiere - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Piazza Vittorio Veneto, Via Brignone, Via Marro, Via Savoia, Piazza Tegas, Piazza Roma, Via Chiappero, Via Lequio	L'ultimo lunedì del mese di aprile	505	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista
Piazza Vittorio Veneto, Via Brignone, Via Marro, Via Savoia, Piazza Tegas, Piazza Roma, Via Chiappero, Via Lequio	Il lunedì che segue l'ultima domenica di agosto	505	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista

27.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.

27.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere definitivo** del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con provvedimento consiliare.

27.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere provvisorio** del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla normativa regionale vigente.

#### Articolo 28 – Orari di mercato

28.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 30

Extralimentari dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 19,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20, 00.

28.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 16,30. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

28.3 L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

#### **Articolo 29 – Aree di riserva.**

29.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

29.2 Tali aree sono così individuate:

<b>AREE COMMERCIALI</b>	<b>AREE DI RISERVA</b>
Piazza Vittorio Veneto, Via Brignone, Via Marro, Via Savoia, Piazza Tegas, Piazza Roma, Via Lequio	Piazza Cavour

### ***MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO***

#### **Articolo 30 – Accesso degli operatori al mercato.**

30.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 28.

#### **Articolo 31 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.**

31.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

#### **Articolo 32 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

32.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

#### **Articolo 33 – Criteri di assegnazione dei posteggi.**

33.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o dell'autorizzazione di tipo B previste dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione relativa a ciascuna manifestazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento del mercato.

33.2 Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

33.3 I posteggi sono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente.

#### **Articolo 34 – Concessione di posteggio.**

34.1 Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, con possibilità di conferma del posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente.

34.2 Gli operatori utilmente collocati in graduatoria che non confermano il posteggio o che non hanno partecipato all'edizione precedente saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria per la scelta del posteggio secondo le modalità di cui al punto 34.4 con possibilità di scelta dei posteggi non confermati.

- 34.3 Ogni cinque anni, o secondo diversa periodicità stabilita dall'Amministrazione Comunale, gli operatori utilmente collocati in graduatoria vengono chiamati per la scelta del posteggio secondo quanto previsto al punto 34.4.
- 34.4 Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale
- 34.5 Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà assegnato d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di concessione dei posteggi, risulti non assegnato.
- 34.6 E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 34.7 Nei mercati ultramensili di Pinerolo, lo stesso operatore commerciale può ottenere fino a due posteggi sulla base di due distinte autorizzazioni.

### **Articolo 35 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

- 35.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art. 28 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale vigente.  
Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso l'ufficio mercati della Polizia Municipale tra le ore 7.30 e le ore 8.00 con l'autorizzazione in originale, dimostrando con l'essere muniti delle attrezzature e delle merci di voler esercitare l'attività.
- 35.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- 35.3 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali.
- 35.4 La presenza ai fini della formazione della graduatoria per la partecipazione alla manifestazione è riconosciuta soltanto agli operatori che hanno effettivamente occupato il posteggio assegnato in spunta.

### **Articolo 36 – Scambio di posteggio.**

- 36.1 Non è consentito lo scambio di posteggio

### **Articolo 37 – Indisponibilità di posteggio.**

- 37.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.

### **Articolo 38 – Obblighi dei venditori.**

- 38.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 38.2 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.
- 38.3 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.
- 38.4 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con la copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.
- 38.5 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra

informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

38.6 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

38.7 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

38.8 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

#### **Articolo 39 – Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.**

39.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione alle medesime condizioni già fissate al precedente art. 17.

39.2 Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza.

#### **Articolo 40 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

40.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione annuale prevista dall'art. 34.

### **SEZIONE III    *DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI***

#### **Articolo 41 – Obbligo dell'informazione e della tutela dei consumatori.**

41.1 Cartelli e listini dei prezzi e descrizione dei prodotti devono essere chiaramente esposti.

#### **Articolo 42 – Collocamento delle derrate.**

42.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

42.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

42.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

#### **Articolo 43 – Divieti di vendita.**

43.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

43.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

#### **Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.**

44.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

#### **Articolo 45 – Atti dannosi agli impianti del mercato.**

45.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

#### **Articolo 46 – Utilizzo dell'energia elettrica e delle bombole a gas.**

46.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

46.2 Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

46.3 Nei mercati è vietato l'utilizzo delle bombole a gas sia per il riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora sia necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione del certificato di omologazione dell'apparecchio. In ogni caso per motivi di sicurezza gli operatori che utilizzano bombole a gas o sistemi analoghi devono essere titolari di concessioni di posteggio solo nei settori esterni delle aree mercatali, al fine di consentire l'immediato accesso dei mezzi di pronto intervento.

#### **Articolo 47 – Furti e incendi.**

47.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

#### **Articolo 48 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.**

48.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato agli art. 3 e 28 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita agli art. 3 punto 3.2 e 28 punto 28.2.

### ***CANONI E TASSE DI POSTEGGIO***

#### **Articolo 49 – Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa rifiuti**

49.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

49.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

49.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossa in base alle tariffe vigenti.

49.4 La pulizia dell'area mercatale è garantita dal Comune.

49.5 La tassa per la raccolta rifiuti è posta a carico degli operatori secondo modalità e tariffe vigenti.

### ***VIGILANZA MERCATO***

#### **Articolo 50 – Preposti alla vigilanza.**

50.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- assegnare i posti vacanti secondo le modalità definite dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento,
- rilevare e registrare le assenze degli operatori;

- acquisire e registrare le cause giustificative delle assenze;
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato,
- applicare le sanzioni.

#### **SEZIONE IV: POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO**

#### **Articolo 51 – Caratteristiche dei posteggi fuori mercato .**

51.1 I posteggi fuori mercato di Pinerolo – da ora in poi denominate posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati con concessione decennale, aree di sosta prolungata e posteggi assegnati temporaneamente in occasione di feste, sagre e manifestazioni culturali, sportive e sociali.

51.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato come segue:

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	PERIODO	MERCEOLOGIA
Posteggi singoli	Via Duomo	3	Giornaliero	Alimentari
Posteggi singoli	Via Chiappero	2	Giornaliero	Non alimentari
Posteggi singoli	Piazza Vittorio Veneto	3	Venerdì	Alimentari/ Pesce
Posteggi singoli	Piazza Garibaldi	1	Giornaliero stagionale	Alimentare/ Angurie, meloni frutta e verdura di stagione
Posteggi singoli	Via Saluzzo	1	Giornaliero stagionale	Alimentare/ angurie e meloni frutta e verdura di stagione
Posteggi singoli	Cimitero urbano	2	Giornaliero	Fiori

51.3 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - dalla deliberazione programmatica del Consiglio Comunale.

51.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

51.5 Le aree di sosta prolungata sono definite nel prospetto seguente:

AREA	GIORNO	NUMERO BANCHI	SETTORE
Piazza Roma	Lunedì	40	Alimentare/ produttori agricoli
Piazza Roma	Martedì	40	Alimentare/ produttori agricoli
Piazza Roma	Giovedì	40	Alimentare/ produttori agricoli
Piazza Roma	Venerdì	40	Alimentare/ produttori agricoli
Piazza Vittorio Veneto	Mercoledì e sabato	11	Produttori agricoli
Via Trento	Giornaliero	3	Produttori Agricoli
Via Lequio	Sabato	3	Vivaisti

#### **Articolo 52 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.**

52.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo i seguenti criteri orari, da specificarsi con ordinanza sindacale per ogni singola tipologia di commercio:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro e non oltre le ore 8,00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari	dalle ore 7, 30 alle ore 19,00
Extralimentari	dalle ore 7, 30 alle ore 19,00

52.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco.

52.3 Nelle aree di sosta prolungata gli orari saranno definiti con ordinanza sindacale.

### **Articolo 53 – Dimensioni dei posteggi.**

53.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la dimensione indicata nel dettaglio della deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche".

53.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

### **Articolo 54 – Aree di riserva.**

54.1 Non vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per i posteggi in aree alternative.

## ***MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE***

### **Articolo 55 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.**

55.1 L'accesso ai posteggi ubicati in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 52 e 58.

### **Articolo 56 – Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi in aree alternative.**

56.1 Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98, il Dirigente del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel pertinente numero previsto, nella composizione numerica e merceologica, nonché le relative concessioni di posteggio.

56.2 L'assegnazione di posteggi resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.

56.3 Per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

56.4 Le aree di sosta prolungata sono assegnate con provvedimento annuale mediante pubblicazione di avviso all'albo pretorio del Comune, recante i dati delle aree disponibili e delle merceologie.

### **Articolo 57 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.**

57.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate per le procedure richiamate nell'articolo 9 del presente Regolamento.

#### **Articolo 58 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative non occupati.**

58.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 52 del presente Regolamento o comunque non assegnati, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità, secondo i criteri fissati dalla normativa regionale vigente. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

58.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

58.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli con il banco atto alla vendita entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

58.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

#### **Articolo 59 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.**

59.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale vigente.

#### **Articolo 60 – Revoca e sospensione della autorizzazione.**

60.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

#### **Articolo 61 – Scambio di posteggio in aree alternative.**

61.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa con provvedimento del dirigente competente.

#### **Articolo 62 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.**

62.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio libero o non assegnato, tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano più di due giornate di svolgimento dell'attività di commercio all'interno del posteggio sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

#### **Articolo 63 – Obblighi dei venditori.**

63.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

63.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

63.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

63.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra

informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

63.5 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

63.6 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area.

#### **Articolo 64 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.**

64.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate nella sezione III del presente Regolamento.

### ***VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE***

#### **Articolo 65 – Preposti alla vigilanza.**

65.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l' ordinata occupazione e l'abbandono dei posteggi,
- assegnare i posti vacanti secondo le modalità definite dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento,
- rilevare e registrare le assenze degli operatori;
- acquisire e registrare le cause giustificative delle assenze;
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull' attività commerciale,
- garantire il rispetto delle disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato,
- applicare le sanzioni.

**SEZIONE V: MANIFESTAZIONI DI NATURA COMPLESSA DI CUI AL TITOLO II N.6 DELLA D.G.R. 32-2642 DEL 2.4.2001.**

**CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI DI NATURA  
COMPLESSA DI CUI AL TITOLO II N. 6 DELLA D.G.R. 32-2642 DEL 2.4.2001.**

**Articolo 66 – Le manifestazioni di natura complessa di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2.4.2001 di Pinerolo.**

66.1 Le manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R. 31/2008 (promozione e sviluppo sistema fieristico piemontese) ed in parte alla disciplina del commercio su area pubblica che si svolgono annualmente a Pinerolo, oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Piazza d'Armi, Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II	L'ultimo lunedì del mese di aprile e, solo per la parte fieristico-espositiva, la precedente domenica	236	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista
Piazza d'Armi, Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II	Il lunedì che segue l'ultima domenica di agosto e, solo per la parte fieristico-espositiva, la precedente domenica	236	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista

66.2La suddivisione della manifestazione nelle due parti fieristica e di commercio su area pubblica, la descrizione delle aree di svolgimento della manifestazione di natura complessa, la superficie di ogni singolo posteggio sono fissate, e a questo riferimento ufficiale si rimanda dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche".

66.3La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere definitivo** della manifestazione di natura complessa oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con provvedimento consiliare.

66.4La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere provvisorio** della manifestazione di natura complessa oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale.

**SEZIONE I  
NORME PER GLI OPERATORI DELLA PARTE FIERISTICA - ESPOSITORI**

**Articolo 67 – Definizioni**

67.1Ai sensi della normativa regionale vigente con il termine "fiera" si intende il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

67.2Con il termine "espositori" si intendono gli operatori che effettuano la promozione delle attività sopra indicate o che pubblicizzano la propria attività (a titolo esemplificativo fanno parte di tale categoria coloro che espongono veicoli a motore, macchine agricole, materiale per l'edilizia, arredamenti, idropultrici, impiantisti, mangimifici, ecc.). Tali operatori possono effettuare la contrattazione e la vendita *in loco* ma non la consegna del prodotto o l'esecuzione del servizio che deve avvenire successivamente.

67.3Le fattispecie elencate nel comma 1 non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche essendo escluse ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 114/98.

**Articolo 68 – Orari**

68.1 Gli espositori dovranno sottostare alle seguenti regole orarie:

a) orario di apertura esposizione:

tutti gli espositori dovranno essere presenti all'interno dello spazio espositivo assegnato con il proprio allestimento espositivo entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario lo spazio espositivo si intenderà vacante e potrà essere assegnato ad altri espositori che abbiano presentato regolare richiesta.

b) orario di allestimento degli spazi espositivi:

l'allestimento degli spazi espositivi potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di chiusura dell'esposizione:

l'attività di promozione sarà consentita non oltre le ore 19,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00 dell'ultimo giorno della manifestazione.

68.2 A nessun espositore sarà consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale - abbandonare il proprio spazio espositivo prima delle ore 16,30 di ciascuna giornata di svolgimento della manifestazione. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

68.3 Le operazioni di allestimento dello spazio espositivo potranno iniziare dalle ore 8.00 del sabato precedente lo svolgimento della manifestazione.

#### **Articolo 69 – Aree di riserva.**

69.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

69.2 Tali aree sono così individuate:

<b>AREE FIERISTICHE</b>	<b>AREE DI RISERVA</b>
Area fieristica di Piazza d'Armi	Piazza d'Armi posteggi dal n. 117 al n. 140
Area fieristica di Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II	Posteggi viale Vittorio Emanuele Il lato est rispetto all'ingresso di piazza d'Armi.

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA PARTE FIERISTICA DELLA MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA**

#### **Articolo 70 – Accesso degli espositori all'area.**

70.1 L'accesso alle aree di svolgimento della parte fieristica della manifestazione di natura complessa è consentito agli espositori assegnatari di posto nell'area di svolgimento, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 68.

#### **Articolo 71 – Regole per la circolazione pedonale nella fiera.**

71.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nella parte espositiva. La stessa è lasciata alla discrezionalità del visitatore.

#### **Articolo 72 – Regole per la circolazione veicolare nell'area espositiva.**

72.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per l'esposizione o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno dello spazio espositivo in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di esposizione fieristica. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

#### **Articolo 73 – Criteri di assegnazione degli spazi espositivi.**

73.1 Alla parte fieristica della manifestazione di natura complessa denominata "Mostra mercato delle macchine agricole e prodotti per l'agricoltura" sono ammessi gli operatori che espongono generi non alimentari appartenenti ai seguenti generi merceologici:

Piazza d'Armi: macchine agricole e attrezzi inerenti l'agricoltura e l'allevamento, allevatori, materiali e strutture per l'agricoltura.

Viale Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Vittorio Emanuele II: espositori di autoveicoli e motoveicoli, arredamenti e componentistica per la casa, materiali per l'edilizia, enti benefici e associazioni di volontariato.

73.2 La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica.

73.3 Gli espositori presenti alla manifestazione dell'anno precedente hanno, compatibilmente con eventuali nuove destinazioni delle varie aree espositive, il diritto di priorità al mantenimento dell'area espositiva, rispetto alle nuove domande.

73.4 Le nuove domande di partecipazione di operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione dell'anno precedente saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, privilegiando l'esposizione di macchine ed attrezzature agricole in Piazza d'Armi e di auto e motoveicoli nei Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele II.

Lo spazio espositivo può essere composto da uno o più posteggi individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolarla "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche".

73.5 Agli espositori ammessi alla manifestazione sarà rilasciata autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

#### **Articolo 74 – Assegnazione degli spazi espositivi liberi.**

74.1 Gli spazi espositivi non occupati entro l'orario fissato dall'art. 68 del presente Regolamento sono disponibili per l'assegnazione ad altri espositori che abbiano presentato regolare istanza e non abbiano ottenuto l'assegnazione di uno spazio espositivo, sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 73.

74.2 Qualora, a seguito delle assegnazioni di cui al comma precedente, nel giorno di svolgimento del mercato ultramensile si rilevi la presenza di spazi espositivi liberi o non occupati, tali aree saranno disponibili per la concessione agli operatori che esercitano il commercio su area pubblica che abbiano presentato istanza di concessione di posteggio e che siano utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione.

#### **Articolo 75 – Indisponibilità di posteggio.**

75.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'espositore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso il Corpo di Polizia Municipale, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio non assegnato o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 69 del presente Regolamento.

#### **Articolo 76 – Obblighi degli espositori.**

76.1 Gli espositori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

76.2 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire l'originale del titolo autorizzatorio all'occupazione di suolo pubblico e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

76.3 Sono vietati:

- a) la cessione totale o parziale dello spazio espositivo anche se gratuita;
- b) la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli pubblicitari, depliant e quant'altro se effettuata al di fuori dal proprio spazio espositivo;
- c) lo spostamento non autorizzato in altro spazio espositivo;
- d) l'occupazione di spazi senza la prescritta autorizzazione ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo anche ai singoli espositori o visitatori.

76.4 Ai fini dimostrativi e previa comunicazione al Comune le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia. Il macchinario dovrà essere fornito di ogni dispositivo di sicurezza atto a prevenire gli infortuni, nonché di ogni dispositivo atto ad evitare l'emissione di fumi, gas, liquidi, cattivi odori, luci fastidiose, rumori ecc. Le ditte espositrici dovranno provvedere in anticipo alle verifiche necessarie al rispetto delle vigenti norme in materia escludendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti del Comune.

## **SEZIONE II**

### **NORME PER GLI OPERATORI DELLA PARTE COMMERCIALE/MERCATO ULTRAMENSILE- COMMERCianti SU AREA PUBBLICA**

#### **Articolo 77 – Orari di mercato**

77.1 La parte della manifestazione di natura complessa afferente al regime del commercio su area pubblica sarà soggetta alle seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari           dalle ore 7, 30

Extralimentari     dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 19,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20, 00.

77.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 16,30. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni meteorologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

77.3 L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

#### **Articolo 78 – Aree di riserva.**

78.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

78.2 Tali aree sono così individuate:

<b>AREE COMMERCIALI</b>	<b>AREE DI RISERVA</b>
Area mercatale di Piazza d'Armi e dei Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele II	Posteggi viale Vittorio Emanuele Il lato est rispetto all'ingresso di piazza d'Armi.

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

#### **Articolo 79 – Accesso degli operatori al mercato.**

79.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dagli articoli 77 e 84.

#### **Articolo 80 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.**

80.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

## **Articolo 81 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

80.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

## **Articolo 82 – Criteri di assegnazione dei posteggi.**

82.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o dell'autorizzazione di tipo B previste dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento del mercato.

82.2 Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

82.3 I posteggi sono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente. Le presenze maturate a partire dall'anno 1996 sono conteggiate sulla base dei tabulati elaborati dal Settore Lavori Pubblici. E' concesso all'operatore di dare prova delle presenze maturate sul mercato in oggetto fino all'anno 1996 mediante esibizione delle ricevute di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.

## **Articolo 83 – Concessione di posteggio.**

83.1 Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, con possibilità di conferma del posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente.

83.2 Gli operatori utilmente collocati in graduatoria che non confermano il posteggio o che non hanno partecipato all'edizione precedente saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria per la scelta del posteggio secondo le modalità di cui all'art. 83.4 con possibilità di scelta dei posteggi non confermati.

83.3 Ogni cinque anni, o secondo diversa periodicità stabilita dall'Amministrazione Comunale, gli operatori utilmente collocati in graduatoria vengono chiamati per la scelta del posteggio secondo quanto previsto al punto 83.4.

83.4 Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale.

83.5 Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà assegnato d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di concessione dei posteggi, risulti non assegnato.

83.6 E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

83.7 Nei mercati ultramensili di Pinerolo, lo stesso operatore commerciale può ottenere fino a due posteggi sulla base di due distinte autorizzazioni.

## **Articolo 84 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

84.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art. 77 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale vigente. Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso l'ufficio mercati della Polizia Municipale tra le ore 7.30 e le ore 8.00 ed essendo muniti di autorizzazione originale, dimostrando con l'essere muniti delle attrezzature e delle merci di voler esercitare l'attività.

84.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

84.3 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali.

84.4 La presenza ai fini della formazione della graduatoria per la partecipazione alla manifestazione è riconosciuta soltanto agli operatori che hanno effettivamente occupato il posteggio assegnato in spunta.

## **Articolo 85 – Scambio di posteggio.**

85.1 Non è consentito lo scambio di posteggio

## **Articolo 86 – Indisponibilità di posteggio.**

86.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 78 del presente Regolamento.

## **Articolo 87 – Obblighi dei venditori.**

87.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

87.2 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.

87.3 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

87.4 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con la copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

87.5 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

87.6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

87.7 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

## **Articolo 88 – Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.**

88.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione alle medesime condizioni già fissate al precedente art. 17.

88.2 Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza.

## **Articolo 89 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

89.1 caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione annuale prevista dall'art. 83.

# **SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

## **Articolo 90 – Disposizioni finali.**

90.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

90.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

90.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato viene anticipato al giorno precedente, posticipato al giorno successivo qualora anche il giorno precedente coincidesse con un giorno festivo.

90.4 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva potranno essere fissate altre soluzioni sentite, ai sensi dell'art. 20, i rappresentanti eletti dagli operatori.

90.5 Le limitazioni di ordine merceologico sono fissate secondo le disposizioni del documento di riordino del commercio su area pubblica.

90.6 Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

90.7 Per l'anno 2003 lo svolgimento dell'edizione di agosto della manifestazione complessa denominata "Mostra mercato delle macchine agricole e dei prodotti per l'agricoltura" continuerà ad essere disciplinato dalle norme regolamentari vigenti alla data di approvazione della deliberazione di riordino del commercio su area pubblica.

#### **Articolo 91 – Sanzioni.**

91.1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni alle prescrizioni stabilite con il presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rientranti tra quelle già sanzionate dalla legge, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 500.

#### **Art. 92 Norme abrogate.**

Sono abrogate le norme approvate con le deliberazioni di seguito indicate:

- Deliberazione del consiglio comunale n. 548 del 18.12.1979 – regolamento mercati ambulanti – modifica.
- Deliberazione del consiglio comunale n. 370 in data 30.11.1982 – regolamento dei mercati ambulanti. Modifica dell'art.2;
- Deliberazione del consiglio comunale n. 139 in data 3.5.1984 – regolamento comunale dei mercati ambulanti- Modifica art. 2;
- Deliberazione del consiglio comunale n. 198 del 9.4.1986 - Regolamento mercati ambulanti. Modifica. Rinvio;
- Deliberazione del consiglio comunale n. 376 del 24.9.1986 – Regolamento mercati ambulanti. Modifica. (rinvio);
- Deliberazione del consiglio comunale n. 378 del 25 settembre 1986 – Regolamento dei mercati ambulanti – modifica;
- Deliberazione del commissario prefettizio n. 525 in data 20.3.1991 – nuovo regolamento della fiera primaverile e della fiera patronale.